

VERBALE DI ACCORDO

In data odierna presso la sede della Confartigianato APLA di Parma

si sono incontrati

La CNA Provinciale di Parma, rappresentata dal Dott. Gianmario Venturini, la Confartigianato APLA rappresentata dal Dott. Clementino Gabbi, il Gruppo Imprese Artigiane di Parma, rappresentato dal Dott. Vittorio Zanlari

Le Organizzazioni Sindacali FILLEA CGIL, rappresentata dai Sigg.ri Fabrizio Ghidini e Elisabetta Gattini, FILCA CISL, rappresentata dai Sigg.ri Fulvio Buia e Angelo Piazza, la FENEAL UIL rappresentata dal Sig. Antonio Cuppone.

Tra le sopracitate parti,

premessi che

- l'allegato D del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ottobre 2004 da valere per le Aziende Edili dell'Artigianato e della Piccola Impresa ha istituito all'art. 12 una nuova prestazione consistente nell'assicurare ai lavoratori apprendisti una copertura economica in caso di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria per maltempo o per mancanza lavoro;
- sono stati successivamente sottoscritti in sede nazionale specifici accordi finalizzati all'attuazione di detta prestazione mediante la costituzione di un Fondo alimentato dalle Imprese istituito presso la Cassa Edile e dalla medesima gestito previa delega delle parti sociali di cui sopra;
- si è ritenuto di dettagliare ulteriormente a livello Provinciale le modalità operative inerenti tale procedura mediante apposito regolamento;

si conviene e stipula quanto segue:

SFERA DI APPLICAZIONE

Le norme del presente accordo valgono per i dipendenti aventi qualifica di apprendista di imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL 1 ottobre 2004 del settore artigiano edile e piccola impresa edile industriale. Per apprendisti si intendono i lavoratori assunti sia ai sensi della Legge 196/97 sia ai sensi del D Lgs 276/03, art 48, 49 e 50.

FONDO CIGO APPRENDISTI

Presso la Cassa Edile di Parma viene istituito il " Fondo C.I.G.O. Apprendisti " (Fondo Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Apprendisti) alimentato da una contribuzione mensile a carico delle imprese rientranti nella sfera di applicazione del contratto di cui al precedente punto.

Tale contribuzione - calcolata sul solo monte salari degli apprendisti operai - ammonta al 2,50% degli elementi di cui al punto 3) dell'art. 25 del citato CCNL (paga base, indennità di contingenza, ITS, EET) fermo restando che tale percentuale potrà essere rivista alla luce dell'andamento del fondo rapportato agli interventi del medesimo. Si concorda in proposito che un incontro finalizzato a tale eventuale revisione si terrà entro il prossimo 31 ottobre 2008.

Il versamento avverrà a decorrere dal periodo di paga relativo al mese di marzo 2008 con le medesime modalità previste per le restanti contribuzioni dovute alla Cassa Edile, alla quale viene affidato il compito della gestione amministrativa del Fondo.



Gli apprendisti operai avranno diritto all'anticipo CIG da parte dell'Azienda a decorrere dal periodo di paga relativo al mese di marzo 2008.

Le Imprese corrisponderanno l'anticipo CIG comunque nell'ambito del massimale previsto dall'INPS per i lavoratori aventi qualifica di operai. La retribuzione oraria da prendere a base per il calcolo deriva dalla quota oraria maggiorata del 23,45% dell'accantonamento lordo e dei permessi orari, detratti i contributi previdenziali (attualmente 5,84%) e calcolata all'80%.

La Cassa Edile corrisponderà - fino a capienza del Fondo - alle Aziende rientranti nelle condizioni previste un importo pari alla somma anticipata dall'Azienda quale risultante da busta paga.

MODALITA' OPERATIVE PER IL DIRITTO AL RIMBORSO

Nel caso di sospensione o riduzione del lavoro dovuta maltempo o a contrazione delle commesse, l'Azienda dovrà inviare alla Cassa Edile di Parma :

- il modello I.G. 15 Ed INPS (compilato con esclusivo riferimento al personale apprendista secondo le modalità stabiliti dall'INPS per gli operai);
- copia della busta paga del lavoratore apprendista attestante l'anticipo corrisposto fino ad un massimo di 150 ore come previsto dall'art. 12 del vigente CCNL per le sole sospensioni dovute a maltempo;
- copia dell'autorizzazione INPS a beneficiare del conguaglio CIG.

Tale documentazione verrà inviata in unica soluzione entro il termine ordinario massimo di 90 giorni decorrenti dal ricevimento da parte dell'Azienda dell'autorizzazione INPS.

Per quanto concerne Aziende aventi in forza solo personale apprendista le medesime invieranno la documentazione relativa ai primi due punti di cui sopra entro 90 giorni decorrenti dal termine del mese in cui viene spedita alla Cassa Edile la richiesta di CIG. In tale particolare caso sarà cura del Comitato preposto attivarsi nei modi ritenuti più idonei al fine di verificare la sussistenza delle condizioni dichiarate dalla Ditta e procedere al rilascio dell'autorizzazione.

COMITATO TECNICO

La gestione operativa del Fondo nonché le decisioni in materia di autorizzazione al rimborso CIGO da parte della Cassa Edile sono formalmente affidate - previa istruzione della pratica a cura della Cassa Edile - ad un Comitato Tecnico all'uopo istituito di cui faranno parte 3 rappresentanti delle Organizzazioni Artigiane e 3 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile. Le decisioni in sede di Comitato verranno prese a maggioranza dei presenti.

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Per avere diritto al rimborso CIGO l'Azienda istante dovrà essere in regola con i versamenti alla Cassa Edile di Parma sia nel mese di insorgenza dell'evento per il quale è avvenuto il ricorso alla CIG che nei 6 mesi precedenti tale evento, fatta salva una franchigia di importo equivalente a quella prevista per il rilascio del DURC.

Parma, 16 gennaio 2008.

FILLEA CGIL

FILCA CISL

FENEA UIL

CNA Parma

Confartigianato APLA

GIA Parma